tionem, sive Extensionem suæ Investituræ Ducatus Ferrariæ, ita ut ad Heredem per eum nominandum se extendat. Ecco la sua petizione, qual veramente fu. Confessano gli stessi Romani, aver' egli supplicato *per l' estensione e prorogazione dell' Investitura di Paolo III. in altra persona non compresa nella medesima*: il che appunto voleva egli per la Linea Sigismondina, ed ottenne poi dall' Imperadore Ridolfo.

Ma alla menzione della Cesarea Investitura, salta in campo un' altra obbiezione, promossa non già sotto Clemente VIII. ma dipoi da' Camerali Romani. Ivi fu conceduta facoltà ad Alfonso II. di poter nominare per suo Successore ne' Feudi Imperiali uno della Famiglia Estense, cioè *ex duobus stipitibus, qui hodie supersunt, quemcumque inter eos eligere & nominare voluerit; licet si tamquam forte nati ex radice infecta, vel ob alios quoscumque defectus, non essent comprehensi in Investituris antiquis*. Aggiungono, essere stata fama allora, che il Duca Alfonso per ottener tale Investitura, pagasse una gran somma di danaro; e non essere credibile, che tanta spesa avesse egli fatto, quando Don Cesare non ne avesse avuto bisogno. Ora sappiano i Lettori, che non sussiste questo pagamento; e se Alfonso II. mandò soccorso di danari all' Imperadore, fu per la guerra co' Turchi. Così ne mandarono altri Principi, e il Pontefice stesso. E quand' anche avesse il Duca impiegata tal somma di danaro per quel medesimo affare (il che si niega) basta ricordarsi, ch' egli fece comprendere nell' Investitura degli Stati Imperiali la Linea de' Marchesi di S. Martino, che non v' era dianzi compresa; e in oltre impetrò di poter' eleggere quel Successore, ch' egli avesse creduto di maggior sua soddisfazione, e di più profitto a' Sudditi suoi. Meritano sì fatti Privilegj un rilevante compenso. Ma intanto i poco esperti negli usi del Mondo al vedere, che anche sullo stipite di Don Cesare si può stendere quella clausola *licet si tamquam fortè nati ex radice infecta*, chieggono immantinente, come possa accordarsi il sostenere legittima l' origine sua, e il trovarsi messa in dubbio la medesima nella Corte Cesarea. Intorno a che è d' avvertire, altro non significar quelle parole, se non che l' Imperadore ammette alla successione amendue que' stipiti, quand' anche per avventura patissero de' difetti, per gli quali non fossero compresi nelle Investiture antiche: il che non è un dire, che abbiano tai difetti, ma un' abilitare, in caso che gli avessero. Quello nondimeno, che toglie qui ogni sinistra interpretazione contro la Legittimità della Linea di Don Cesare, si è, che veramente nel Tribunale Cesareo poteano incontrarsi ostacoli alla di lui successione, quantunque fosse certa e notoria la legittimazione del Padre di D. Cesare pel Matrimonio di Donna Laura: e però fu necessario necessarissimo il preventivamente levarli con una chiara concessione. Per imbrogliare la sua successione, bastava che il Consiglio Aulico avesse insistito, in esigere lo Strumento autentico d' esso Matrimonio in vigore della di sopra accennata Autentica di Giustiniano, *ut liceat ma-*